

effettivo impegno a garantire la restituzione del capitale con il medesimo rendimento netto del trattamento di fine rapporto entro un lasso di tempo predeterminato e al verificarsi di determinati eventi (come il pensionamento). L'Autorità ha osservato che tale interpretazione potrebbe in realtà limitare la mobilità dei clienti. Nel caso infatti di un fondo non efficiente, gli iscritti non avrebbero incentivo a passare a un altro fondo, poiché ciò significherebbe rinunciare alla garanzia di rendimento prevista.

DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2006, CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, RECANTE "CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE"

Nel luglio 2006, l'Autorità ha inviato al Governo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito al nuovo testo dell'articolo 136 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "*Codice delle assicurazioni private*", come modificato dal decreto legislativo del 30 giugno 2006. Tale disposizione prevede l'introduzione di obblighi di trasparenza informativa sulle condizioni contrattuali dei servizi di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'articolo 131 del codice delle assicurazioni private. In particolare, essa prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dei dati forniti dall'ISVAP, pubblichi sul proprio sito Internet il sistema tariffario completo di tutte le compagnie.

L'Autorità ha in primo luogo ribadito che il ruolo dell'informazione nel mercato assicurativo, caratterizzato da una particolare complessità del prodotto offerto, può avere un duplice effetto. Da un lato essa è in grado di esplicitare un effetto pro-competitivo, nella misura in cui le informazioni aiutino il consumatore nella scelta del prodotto più congeniale, rafforzando così il confronto competitivo. Al tempo stesso, tuttavia, l'eccessiva trasparenza delle politiche tariffarie delle imprese è suscettibile di produrre un effetto anticoncorrenziale. In particolare, la possibilità per le imprese di venire a conoscenza in maniera dettagliata e in tempi brevi dei prezzi praticati dai concorrenti permette loro di adeguare le strategie tariffarie in maniera tale da massimizzare il profitto congiunto dell'industria nel suo complesso. Di qui la necessità di distinguere tra strumenti che, facilitando la comparazione dei prodotti, agevolano il consumatore nel processo di scelta, e quelli invece che, aumentando soltanto la

trasparenza reciproca tra le imprese, favoriscono il coordinamento delle rispettive condotte.

L'Autorità ha pertanto suggerito, sull'esempio della *Financial Services Authority* britannica, che l'esigenza di una maggiore informazione per il consumatore potrebbe essere soddisfatta in modo più efficace attraverso l'adozione di un sistema che renda possibile per il cliente finale, a parità di garanzia offerta, la comparazione dei prezzi finali delle compagnie per i diversi prodotti sulla base del proprio profilo di rischio. L'Autorità ha pertanto auspicato che la previsione del Codice sia oggetto di ulteriore considerazione nella fase attuativa, e che il Ministero definisca modalità pratiche che permettano la reale fruibilità delle informazioni da parte del consumatore. In tal modo, il rischio di un utilizzo a fini collusivi delle informazioni sarà più che bilanciato dall'accresciuta possibilità di comparazione delle diverse offerte per i consumatori.

DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Nel gennaio 2007, l'Autorità ha inviato una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto decreto Bersani), il quale, limitatamente alle sole polizze della responsabilità civile automobilistica (RC auto), ha vietato alle imprese assicuratrici di stipulare accordi di distribuzione esclusiva e di fissare i prezzi di rivendita, imponendo peraltro obblighi di trasparenza delle provvigioni percepite. L'Autorità, pur condividendo la scelta di intervenire sul sistema distributivo per sviluppare la concorrenza nel mercato dell'assicurazione RC auto, ha tuttavia osservato che le modalità concretamente adottate risultano in contrasto con i principi della concorrenza.

In primo luogo, la limitazione del divieto di esclusiva alle sole polizze RC auto ne diminuisce l'efficacia per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito. A un utente che richieda una copertura globale per i rischi associati alla guida di un autoveicolo, è infatti probabile che venga offerta una polizza dell'impresa con cui l'agenzia continua a detenere un rapporto di esclusiva per i rami diversi dalla RC auto. Stessa probabilità esiste per tutte le coperture assicurative non auto per le quali gli utenti tendono a

rivolgersi allo stesso agente. In realtà, l'esperienza internazionale conferma che nel caso di polizze altamente standardizzate quali quelle per i rischi auto sia preferibile un sistema di distribuzione assicurativa in cui giocano un ruolo rilevante gli intermediari o consulenti indipendenti. Il progressivo passaggio a un sistema in cui il distributore riceve una remunerazione dal cliente permetterebbe inoltre di risolvere il problema degli incentivi per il rivenditore, in quanto potrebbe condurre a sganciare la sua retribuzione dall'ammontare del premio sottoscritto. Infine, con riferimento all'obbligo di informativa verso i consumatori, l'Autorità ha rilevato che la conoscenza delle provvigioni percepite dagli agenti per la vendita delle singole polizze rappresenta un'informazione parziale e poco utile per i consumatori. In alcuni casi, essa potrebbe addirittura indurli a scelte distorte, come nel caso di una provvigione elevata offerta all'agente da un'impresa per entrare sul mercato innescando una spinta concorrenziale.

In conclusione, l'Autorità ha auspicato una revisione della disciplina introdotta al fine di pervenire ad un sistema distributivo tendenzialmente unico, abolendo l'esclusiva per tutte le tipologie di polizza assicurative e prevedendo che la remunerazione dell'agente sia sempre più rappresentata dalle commissioni corrisposte dai clienti per l'attività di consulenza e assistenza.

SERVIZI FINANZIARI E CREDITO

Nel corso del 2006, l'Autorità ha avviato un'istruttoria per presunta violazione dell'articolo 81 del Trattato CE in relazione alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente da parte dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI-MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI); nel quadro del controllo delle operazioni di concentrazione, l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, un'operazione di concentrazione (BANCA INTESA-SAN PAOLO IMI) ed ha avviato due procedimenti istruttori per valutare la compatibilità di operazioni di concentrazione con la legge n. 287/90 (BANCHE POPOLARI UNITE-BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE; SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI-SSB/SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE – CEDBORSA); l'Autorità ha inoltre concluso, nei confronti dell'Associazione che gestisce il circuito Bancomat, un procedimento per inottemperanza a una decisione della Banca d'Italia, avviato prima

che venissero trasferite all'Autorità le competenze antitrust per il settore bancario (CO.GE.BAN.-MULTIBANCA), e inoltre un procedimento per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di operazioni di concentrazione (ITALEASE GESTIONE BENI - ESSEGIBI SERVICE); infine, l'Autorità ha effettuato un intervento di segnalazione in merito alla modifica unilaterale delle condizioni nei contratti bancari (SEGNALAZIONE SULLA DISCIPLINA DELLO IUS VARIANDI NEI CONTRATTI BANCARI), e concluso un'indagine conoscitiva sull'offerta dei servizi bancari in Italia (PREZZI ALLA CLIENTELA DEI SERVIZI BANCARI). Al 31 marzo 2007, sono in corso di svolgimento un'istruttoria, avviata nel marzo 2006 e già descritta nella Relazione dello scorso anno, volta ad accertare eventuali intese restrittive della concorrenza nel contesto della fissazione delle commissioni interbancarie riguardanti alcuni servizi (ACCORDI INTERBANCARI A.B.I.-CO.GE.BAN.), e un'indagine conoscitiva nel settore della negoziazione degli strumenti finanziari (SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E POST TRADING).

Intese

ABI-MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nel settembre 2006, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE, al fine di verificare se l'orientamento assunto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), attraverso la propria circolare del 7 agosto 2006 n. 223 (Circolare ABI), interpretativa dell'articolo 10 della legge n. 248/06 in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente bancario, costituisca un'intesa restrittiva della concorrenza. In particolare, con riferimento agli aspetti concorrenziali rilevanti, la circolare ABI approfondisce le circostanze che potrebbero individuare il giustificato motivo nell'esercizio dello *ius variandi*, il diritto di recesso e la determinazione delle voci da ricomprendere o meno nella nozione di spese di chiusura.

Come descritto nel primo capitolo di questa relazione, l'articolo 10 del decreto legge n. 223/06 ha disposto che le banche possono apportare modifiche unilaterali ai contratti con la clientela soltanto in presenza di un "giustificato motivo", garantendo in ogni caso un preavviso di almeno trenta giorni e attribuendo un diritto di recesso dal contratto "senza spese". Inoltre, sono state modificate le modalità con le quali le banche

possono variare i tassi di interesse in conseguenza di decisioni di politica monetaria, senza recare pregiudizio al cliente. Infine, è stato disposto che *“il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura”*.

Nel provvedimento di avvio, l'Autorità ha ritenuto che la circolare ABI non avesse una valenza meramente informativa in ordine al contenuto delle recenti innovazioni normative, ma ne fornisse una chiave interpretativa, specificandone l'ambito e le modalità di applicazione e orientando in senso restrittivo della concorrenza l'attività delle banche associate. Inoltre, considerata la probabile sussistenza dell'illecito e il rischio di un danno grave ed irreparabile alla concorrenza, l'Autorità ha deciso di adottare un provvedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, obbligando l'ABI a ritirare la circolare. Al 31 marzo 2007, l'istruttoria è in corso.

Concentrazioni

BANCA INTESA-SAN PAOLO IMI

Nel dicembre 2006 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, autorizzando, subordinatamente al rispetto di talune condizioni, l'operazione di concentrazione consistente nell'incorporazione di San Paolo Imi Spa in Banca Intesa Spa.

Da un punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che diversi fossero i mercati rilevanti sui quali valutare l'impatto dell'operazione: in particolare, nell'ambito dell'attività bancaria tradizionale, sono stati considerati i mercati della raccolta e degli impieghi; nell'ambito degli altri mercati creditizi e sistemi di pagamento, i mercati del credito al consumo, del *leasing*, del *factoring*, delle carte di debito e di credito; nel settore finanziario, i fondi di investimento mobiliare, la gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF), la previdenza complementare, il risparmio amministrato; infine, nel settore assicurativo, i rami vita I, III, V. In esito all'istruttoria, è emerso che i mercati sui quali l'operazione avrebbe prodotto significativi effetti anticoncorrenziali erano quelli della raccolta e degli impieghi, dei fondi comuni di investimento, della gestione di patrimoni e, infine, dei rami vita nel settore assicurativo. In diversi di tali mercati, soprattutto finanziari e assicurativi, il gruppo Intesa operava,

prima della realizzazione dell'operazione, con i gruppi Credit Agricole (primo azionista di Banca Intesa) e Generali, i quali sarebbero divenuti azionisti di rilievo della nuova Banca e non potevano pertanto esserne considerati concorrenti effettivi, attuali o potenziali.

L'Autorità ha circoscritto il mercato della raccolta alla sola raccolta bancaria, escludendo quella postale, stante l'assenza di una piena relazione di sostituibilità tra conto corrente bancario e Bancoposta. Da un punto di geografico, il mercato è stato ritenuto di dimensione provinciale, in considerazione del servizio di prossimità alla clientela che le banche forniscono. Sulla base di queste evidenze, l'istruttoria ha evidenziato che in numerose province italiane San Paolo-Banca Intesa avrebbe raggiunto, a seguito dell'operazione di concentrazione, una quota di mercato superiore al 30%, di gran lunga superiore a quella del secondo operatore. Inoltre, l'operazione avrebbe comportato un significativo aumento dell'indice di concentrazione nei mercati interessati. In considerazione di ciò, l'Autorità ha concluso che l'operazione avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della raccolta nelle province di Parma, Rovigo, Venezia, Vercelli, Pavia, Pordenone, Piacenza, Torino, Rieti, Terni, Imperia, Napoli, Padova, Caserta, Como, Gorizia, Cremona, Novara, Udine, Brindisi e Alessandria.

Nel settore degli impieghi, l'Autorità ha considerato distintamente gli impieghi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alle grandi imprese e, infine, agli enti pubblici. Con riferimento al mercato degli impieghi alle famiglie, la cui dimensione geografica è risultata anch'essa provinciale, è emerso che l'operazione di concentrazione, analogamente a quanto osservato nel mercato della raccolta, avrebbe comportato la costituzione e, in taluni casi, il rafforzamento di una posizione dominante, in ragione dell'elevata correlazione tra raccolta bancaria e credito al consumo. Fondamentale è risultata la rete articolata di sportelli di cui avrebbe beneficiato il nuovo soggetto, costituendo tale rete il legame essenziale con la clientela. Ad analoghe conclusioni l'Autorità è pervenuta con riferimento agli impieghi alle piccole e medie imprese. In particolare, nelle province di Vercelli, Venezia, Pavia, Parma, Padova, Pordenone, Rovigo, Imperia, Piacenza, Cremona, Torino, Napoli, Caserta, Como, Novara e Udine, San Paolo-Banca Intesa avrebbe raggiunto quote superiori al 30%, con un distacco dal secondo operatore così rilevante da comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Una posizione dominante sarebbe stata

conseguita dal nuovo soggetto anche in molti mercati regionali degli impieghi agli enti pubblici: in particolare, in Valle D'Aosta, Piemonte, Puglia, Lazio, Veneto, Campania e Molise.

Relativamente al settore del risparmio gestito, nel quale Banca Intesa operava insieme al gruppo Crédit Agricole attraverso l'impresa comune CAAM SGR Spa, i cui prodotti erano distribuiti, in virtù di specifico accordo, attraverso gli sportelli di Banca Intesa, l'istruttoria ha accertato che l'operazione avrebbe comportato la costituzione di una posizione dominante nel mercato nazionale della gestione di fondi comuni di investimento. In particolare, l'operazione avrebbe comportato la costituzione del primo operatore nazionale nella gestione di fondi comuni, con una quota pari a circa il 33% del mercato, circa il 15% in più rispetto al secondo operatore. L'elevato grado di concentrazione e la circostanza che l'assetto del gruppo risultava verticalmente integrato lungo tutto la filiera sono stati gli ulteriori elementi considerati dall'Autorità nel valutare la restrittività dell'operazione sul mercato della gestione dei fondi comuni di investimento.

Nel mercato provinciale della distribuzione di fondi comuni d'investimento l'Autorità ha accertato che in ventisette province San Paolo-Banca Intesa avrebbe detenuto quote superiori al 40%; in cinque di queste, quote superiori al 60%, in otto di queste, quote comprese tra il 50 e il 60%, nelle restanti quattordici, quote comprese tra il 40 e il 50%. In considerazione della ampia e diffusa articolazione della rete di vendita, anche costituita da promotori finanziari (San Paolo risultava il principale collocatore di tali prodotti attraverso la rete di promotori detenuta da Banca Fideuram), l'operazione avrebbe determinato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della distribuzione di fondi comuni in tutte queste province. Ad analoghe conclusioni, l'istruttoria è pervenuta con riferimento al mercato della gestione di patrimoni mobiliari su base individuale e la gestione patrimoniale di fondi.

Con riferimento, infine, al settore assicurativo, ramo vita, prima dell'operazione, Generali e Banca Intesa avevano costituito un'impresa comune, Intesa Vita, mentre San Paolo Imi distribuiva i prodotti Eurizon. Banca Intesa, inoltre, operava nel settore anche attraverso PO Vita Spa. L'istruttoria ha accertato che in questo mercato il venir meno della pressione concorrenziale tra Banca Intesa e San Paolo avrebbe potuto condurre a una significativa riduzione della pressione concorrenziale tra la nuova Banca e il gruppo Generali, in considerazione dei legami strutturali e commerciali esistenti tra i due

gruppi. In particolare, il gruppo Generali sarebbe stato uno dei principali azionisti di San Paolo-Banca Intesa e Intesa Vita, l'impresa comune con Generali, avrebbe continuato a operare. La nuova Banca e Generali avrebbero potuto coordinare i loro comportamenti su oltre il 43,5% del ramo vita I, su circa il 30% del ramo V, su oltre il 20% del ramo III. Il potere di mercato esercitabile nella gestione di questi prodotti sarebbe risultato amplificato dall'articolata rete distributiva detenuta. In considerazione di ciò, la nuova Banca e Generali avrebbero avuto il potere di adottare una comune linea di azione sul mercato con conseguente costituzione, in particolare nel mercato del ramo vita I, di una posizione dominante collettiva.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha dunque accertato che l'operazione avrebbe comportato i seguenti effetti: *i)* un notevole aumento di concentrazione geografica della rete distributiva, in termini di sportelli bancari, essenziali per l'attività bancaria tradizionale, la distribuzione dei prodotti del risparmio gestito e di prodotti assicurativi ramo vita e un ampliamento delle modalità distributive, in particolare come conseguenza del forte aumento dei promotori assicurativi; *ii)* un incremento di potere di mercato originato dalla sovrapposizione di importanti quote detenute nella produzione di prodotti del risparmio gestito (mercato dei fondi comuni di investimento e della gestione di patrimoni mobiliari) e di prodotti assicurativi (rami vita I, III e V), peraltro amplificato dalla struttura verticalmente integrata dell'impresa; *iii)* un ampliamento della gamma e della tipologia di servizi offerti con riferimento ai servizi del risparmio gestito e dei prodotti assicurativi (in particolare dovuti ai rapporti tra il nuovo soggetto e Crédit Agricole e Generali) tali da consentire un incremento del potere di mercato esercitato nei confronti di una clientela in gran parte fidelizzata.

In esito all'istruttoria, l'Autorità ha pertanto ritenuto che l'operazione avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in numerosi mercati provinciali della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie, e degli impieghi alle piccole e medie imprese; in alcuni mercati regionali degli impieghi agli enti pubblici; nel mercato nazionale della produzione di fondi comuni di investimento; nei mercati provinciali della distribuzione dei fondi comuni; nel mercato nazionale della produzione di servizi di gestione di patrimoni mobiliari. Infine, la fusione avrebbe dato luogo anche alla costituzione di una posizione dominante collettiva nel settore assicurativo.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha autorizzato l'operazione subordinatamente al rispetto di alcune misure strutturali volte a mantenere condizioni concorrenziali nei mercati provinciali della raccolta e degli impieghi (cessione di circa duecento sportelli a uno o più soggetti terzi indipendenti e non azionisti della nuova banca); a ristabilire la rivalità concorrenziale con Crédit Agricole in questi stessi mercati (cessione a Crédit Agricole di 551 sportelli, nel rispetto di una serie di condizioni volte a garantire la necessaria indipendenza tra Crédit Agricole e la nuova banca); a garantire condizioni concorrenziali nei mercati del risparmio gestito (scioglimento dell'impresa comune CAAM e del relativo accordo di distribuzione) e nei mercati assicurativi (cessione da parte di Banca Intesa della società PO Vita a Crédit Agricole, e cessione, a soggetti terzi indipendenti, di un ramo di azienda nel campo della produzione e distribuzione di polizze assicurative vita I, III, e V).

Inoltre, al fine di superare la costituzione di una posizione dominante collettiva con Generali, è stato previsto il divieto di distribuire polizze ramo vita I, III e V prodotte da Intesa Vita e/o da Generali attraverso gli sportelli bancari facenti capo al gruppo San Paolo al momento della notifica della decisione, e polizze vita ramo I, III e V prodotte da Eurizon Vita attraverso gli sportelli facenti capo al gruppo Banca Intesa al momento della notifica della decisione. Allo scopo di evitare la costituzione di questa posizione dominante collettiva, l'Autorità ha anche disposto l'adozione di una serie di misure volte ad evitare che: *i*) in seno al Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, i membri espressi da Generali o comunque aventi legami personali diretti o indiretti con Generali partecipino alla discussione e approvazione di delibere riguardanti la strategia commerciale di Eurizon e delle sue controllate nella produzione/distribuzione di polizze ramo vita I, III e V; *ii*) nell'espletamento dei rispettivi incarichi, essi influenzino le strategie commerciali di tali società; *iii*) nel quadro delle informazioni fornite ai membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione non sia fornita ai membri suddetti alcuna informazione attinente la strategia commerciale di Eurizon e delle sue controllate così da evitare scambi di informazioni sensibili relativamente alla predetta strategia commerciale tra i propri dirigenti e quelli di Generali.

BANCHE POPOLARI UNITE-BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Nel febbraio 2007, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Banche Popolari Unite Spa e Banca Lombarda e Piemontese Spa al fine di valutare se la fusione per incorporazione tra le due società comporti la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante in diversi mercati connessi alla raccolta bancaria, agli impieghi alle famiglie e alle piccole e medie imprese, alla distribuzione di fondi comuni di investimento, alla distribuzione di gestioni individuali di patrimoni, nonché alla distribuzione di prodotti assicurativi vita, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

L'Autorità ha prestato rilievo non solo alle posizioni che l'entità post fusione verrebbe a detenere nei singoli mercati provinciali, ma anche alla struttura del futuro gruppo. Esso costituirà infatti uno dei principali gruppi bancari aventi forma giuridica di banca popolare cooperativa, con un radicamento territoriale locale molto rilevante. L'Autorità ha inoltre ritenuto che l'operazione vada analizzata anche tenendo conto dei rapporti (diretti ed indiretti) tra la nuova entità post fusione e il gruppo bancario nato dalla recente fusione di Banca Intesa e San Paolo IMI, rapporti che rischiano di creare interessi convergenti e collegamenti tra le due entità tali da disincentivare un reale confronto competitivo nei diversi mercati interessati. Al 31 marzo 2007, l'istruttoria è in corso.

SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI-SSB-SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE-CEDBORSA

Nel febbraio 2007, l'Autorità ha avviato un'istruttoria al fine di valutare se la fusione per incorporazione di SIA (Società Interbancaria per l'Automazione – Cedborsa S.p.A.) in SSB (Società per i Servizi Bancari) sia suscettibile di dar luogo alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante in alcuni settori connessi ai mercati finanziari, alle banche dati, alle carte di pagamento, ai sistemi di pagamento ed alla rete. Con riguardo all'assetto di controllo di SSB, nonché della società risultante dalla fusione (di seguito, anche SIA-SSB), l'Autorità ha considerato che esso sarà detenuto congiuntamente dai cinque gruppi bancari attualmente aderenti ai patti parasociali di SSB, i quali possiedono una partecipazione pari a circa il 72% del capitale sociale e la maggioranza dei voti in consiglio di amministrazione.

Il nuovo soggetto scaturente dall'operazione sarà completamente integrato nell'offerta dei servizi al mondo bancario e finanziario: SSB è infatti *leader* nazionale nei servizi di compensazione (*clearing*) per i sistemi di pagamento e di elaborazione dati (*processing*) per le carte di pagamento, mentre SIA offre in condizioni di assoluta preminenza servizi di connettività fisica e logica a banche ed intermediari finanziari, gestisce in esclusiva la Rete Nazionale Interbancaria (RNI) e alcune basi dati di sistema. Dal punto di vista concorrenziale, l'operazione potrebbe quindi comportare importanti effetti verticali, concretandosi nell'integrazione della principale *clearing house* e *processor* nazionale con il gestore della rete sulla quale vengono convogliate ad oggi tutte le transazioni in circolarità; in particolare, l'operazione è stata ritenuta in grado di creare o rafforzare una posizione di dominanza di SSB tanto nel mercato dell'offerta dei servizi di *clearing* al dettaglio (servizi di ACH) offerti in circolarità SITRAD, quanto sui mercati dei servizi di *processing* delle carte di pagamento. In assenza di una concreta possibilità di ingresso di un operatore di rete alternativo, per la quale sarebbe necessaria non solo una interoperabilità funzionale, riferita agli aspetti tecnici, ma anche una interoperabilità di natura economica, che garantisca la possibilità di formulare offerte commerciali comparabili a quelle dell'incumbent SIA, l'Autorità ha ritenuto il vantaggio competitivo realizzabile con l'operazione di integrazione fra SSB e SIA potrebbe portare la nuova entità a formulare offerte con caratteristiche tali da comportare il rischio di escludere dai mercati interessati concorrenti attuali e potenziali. Alla data del 31 marzo 2007, l'istruttoria è in corso.

Inottemperanze

CO.GE.BAN-MULTIBANCA

Nel luglio 2006, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge n. 287/90 nei confronti dell'associazione Convenzione per la Gestione del Marchio Bancomat (CO.GE.BAN.). L'istruttoria era stata avviata dalla Banca d'Italia nell'ottobre 2005 in relazione all'inottemperanza al provvedimento della stessa Banca d'Italia del marzo 2005, con cui veniva imposta a CO.GE.BAN. la realizzazione di un sistema orientato ai principi del "multibanca" nel circuito Pagobancomat. Nel febbraio 2006, a seguito dell'entrata in vigore della legge

28 dicembre 2005, n. 262, che ha trasferito all'Autorità le competenze antitrust per il settore bancario, il procedimento è stato assunto dinanzi all'Autorità.

Il sistema multibanca è una modalità di funzionamento del circuito stesso che consente all'esercente commerciale di utilizzare un unico terminale POS (*point of sale*) per instradare le transazioni effettuate con la carta Pagobancomat verso una pluralità di banche, invece che ad un'unica banca di riferimento. L'utilizzo di un sistema multibanca da parte degli esercenti aumenta il numero di transazioni cosiddette *on us* (in cui la medesima banca svolge la funzione sia di emittente che di acquirente della carta di debito) e in questo modo riduce i costi di transazione per l'esercente, con effetti positivi sui prezzi al dettaglio soprattutto nella grande distribuzione.

Con provvedimento del 30 marzo 2005, n. 54, la Banca d'Italia aveva accertato l'esistenza di una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, posta in essere da CO.GE.BAN. mediante la circolare n. 2/03, che escludeva la possibilità di realizzare il multibanca nell'ambito del circuito Pagobancomat. Con il medesimo provvedimento, la Banca d'Italia aveva ordinato a CO.GE.BAN. il tempestivo ritiro della circolare n. 2/03 nella parte relativa alla "Gestione transazioni Pagobancomat presso le Catene Commerciali", la realizzazione di un sistema orientato ai principi del multibanca entro il 1° ottobre 2005, oltre che la presentazione di un'analisi della sicurezza dei sistemi basati su *server* aziendali e un piano operativo degli interventi da adottare. Successivamente, nel mese di ottobre, la Banca d'Italia, avendo riscontrato la non esecuzione degli obblighi imposti, aveva avviato nei confronti di CO.GE.BAN. un procedimento per inottemperanza.

A seguito dell'assunzione del procedimento, l'Autorità ha esaminato le attività svolte da CO.GE.BAN. successivamente al 30 marzo 2005, accertando che CO.GE.BAN. non aveva realizzato i diversi adempimenti richiesti dalla Banca d'Italia, non avendo presentato alcun esame sulla sicurezza dei *server* aziendali, né un piano operativo sull'attività prevista per il futuro, né un'analisi dei costi di conversione al multibanca e dei suoi effetti sulla commissione interbancaria. Inoltre, la soluzione multibanca prospettata CO.GE.BAN. con la circolare n. 3 del febbraio 2006 presentava carenze tecniche (mancanza dei cosiddetti requisiti di dettaglio), ingiustificati vincoli regolamentari (permanenza di un legame preferenziale tra esercente e una singola banca acquirente, anche in tema di manutenzione) e dispendiosi oneri di conversione tali da rendere di fatto non praticabile lo sviluppo del sistema multibanca.

L'Autorità ha pertanto concluso che CO.GE.BAN. non ha eliminato le restrizioni allo sviluppo del multibanca secondo quanto prescritto da Banca d'Italia nel suo provvedimento del 30 marzo 2006. In considerazione della gravità dell'infrazione, dovuta alla circostanza che la carta Pagobancomat è una delle principali carte di debito diffuse nel territorio nazionale, l'Autorità ha comminato una sanzione amministrativa di 100.794 EUR, pari al 2,5% del fatturato di CO.GE.BAN. nel 2005.

ITALEASE GESTIONE BENI- ESSEGIBI SERVICE

Nell'ottobre 2006, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società Italease Gestione Beni Spa, attiva nell'acquisto e gestione di beni immobili e mobili iscritti in Pubblici Registri, nonché nel ripristino, adeguamento economico-funzionale e valorizzazione di detti beni, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. L'operazione, tardivamente comunicata, riguardava l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società Essegibi Service Spa, specializzata nell'attività di acquisto, gestione e recupero di crediti.

L'Autorità ha considerato che l'operazione, comportando l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90 e risultava inoltre soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui all'articolo 16, comma 1, della medesima legge. Tenuto conto della modesta incidenza concorrenziale dell'operazione, dell'assenza di dolo, della comunicazione spontanea, seppur tardiva, della comunicazione, l'Autorità ha comminato alla società Italease Gestione Beni una sanzione amministrativa di 5 mila EUR.

Attività di segnalazione

DISCIPLINA DELLO 'IUS VARIANDI' NEI CONTRATTI BANCARI

Nel maggio 2006, l'Autorità ha inviato una segnalazione al Parlamento, al Governo, al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e alla

Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287/90, in merito agli ostacoli concorrenziali originati dalla concreta applicazione della disciplina dello *ius variandi* nei contratti bancari.

L'istituto dello *ius variandi* consiste nella facoltà di una delle parti di un rapporto contrattuale di modificare unilateralmente le originarie condizioni normative e/o economiche espressione della volontà negoziale raggiunta al momento della conclusione del contratto. La disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori (articoli 1469-*bis* e seguenti del Codice civile), da ultimo trasfusa nel decreto legislativo n. 206/05, stabilisce, in linea generale, che sono abusive le clausole che impongono un significativo squilibrio a sfavore del consumatore nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto, indicando tra queste la clausola che consente all'impresa di effettuare modifiche unilaterali senza l'indicazione di un giustificato motivo. L'articolo 33 del Codice del consumo, pur consentendo all'impresa che offre servizi finanziari di effettuare, sulla base di un giustificato motivo, modifiche unilaterali, la obbliga necessariamente ad informare adeguatamente, e con un congruo preavviso il cliente-consumatore, che ha inoltre diritto di recedere dal contratto.

Con riferimento ai servizi bancari, l'articolo 118 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) rinviava invece modi e termini di comunicazione delle variazioni contrattuali a una delibera del Comitato per il credito e il risparmio (CICR) e fissava in quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il periodo di tempo utile ai fini dell'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente. La delibera 4 marzo 2003 del CICR, a sua volta, prevedeva la possibilità di una comunicazione impersonale al cliente, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

L'Autorità ha constatato che tale normativa settoriale prevedeva modalità non pienamente conformi a quanto stabilito dal Codice del consumo, in quanto non conteneva alcun riferimento al "giustificato motivo" e non disponeva un'informazione adeguata e con congruo preavviso verso il cliente; al contrario, essa consentiva la comunicazione impersonale e limitava a soli quindici giorni il tempo per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente.

Peraltro la quasi totalità delle banche italiane ricorreva frequentemente allo strumento dello *ius variandi* utilizzandolo per numerose voci contrattuali, nonché per l'introduzione di nuove voci di costo, arrivando in alcuni casi a vere e proprie modifiche della stessa struttura del contratto. Di regola, inoltre, le banche non fornivano alcuna motivazione delle loro scelte e ricorrevano quasi sempre alla comunicazione impersonale attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla quale decorreva la data per l'esercizio del diritto di recesso. Come conseguenza, il numero di clienti che si è avvalso del diritto di recesso nell'ultimo biennio è stato marginale.

Tali condotte tendono a ridurre ulteriormente il già modesto grado di mobilità della clientela, impedendo alla concorrenza di svilupparsi adeguatamente. Infatti, attraverso il ricorso alla comunicazione impersonale, le banche sfruttavano strategicamente le difficoltà di comparazione delle condizioni offerte al correntista, riducendo così il confronto competitivo.

Infine, l'Autorità ha ritenuto che le auspicabili modifiche normative, consistenti nel limitare le variazioni unilaterali ai casi di giustificato motivo, nel superamento dello strumento della comunicazione impersonale tramite Gazzetta Ufficiale e nel prolungamento del periodo minimo per l'esercizio del diritto di recesso, seppure indispensabili per garantire un contesto competitivo, non fossero sufficienti a eliminare tutti gli ostacoli legati alla mobilità della clientela. In particolare, sulla base delle conclusioni preliminari dell'Indagine conoscitiva sui servizi bancari, l'Autorità ha individuato altri elementi problematici da affrontare, ovvero: *i)* agevolare il cliente fornendo informazioni chiare e trasparenti sulle variazioni contrattuali; *ii)* ridurre i tempi e i costi di ricerca di condizioni di offerta alternative; *iii)* garantire al cliente condizioni contrattuali con una durata minima nota, fatta eccezione per i casi di variazione per giustificato motivo; infine, *iv)* favorire il trasferimento verso altra banca riducendo i costi del recesso e allungando i tempi per il suo esercizio, considerando anche i numerosi altri servizi offerti al correntista dalla medesima banca (esempio conto titoli, finanziamenti e mutui etc.) e legati al rapporto di conto corrente.

Indagini conoscitive

PREZZI ALLA CLIENTELA DEI SERVIZI BANCARI

Nel gennaio 2007, l'Autorità ha concluso un'indagine conoscitiva sui prezzi alla clientela dei servizi bancari volta ad accertare le tipologie e l'entità dei prezzi applicati alla clientela bancaria per i servizi di conto corrente e di incasso e pagamento, al fine di verificare se il livello dei prezzi praticati segnalasse la presenza di una scarsa rivalità tra istituti di credito e di indagarne le eventuali ragioni. L'ambito dell'analisi è stato circoscritto ai conti correnti e ai servizi a essi collegati, l'insieme dei servizi che soddisfano le esigenze dei depositanti.

Con riferimento alle caratteristiche dell'offerta di servizi bancari in Italia, l'indagine ha consentito di esplorare le strategie commerciali perseguite dagli istituti di credito, sia in termini di prezzo dei servizi forniti che di trasparenza delle condizioni economiche offerte alla clientela.

Con riguardo alle spese di tenuta del conto corrente, dalle informazioni raccolte nel corso dell'indagine è emerso che la spesa totale annua per il conto corrente, calcolata come la somma delle spese di tenuta conto e il valore delle commissioni relative al numero ed alla tipologia di servizi utilizzati da un ipotetico correntista per dieci specifici profili considerati, è inferiore a 100 EUR per due profili di correntista tra quelli considerati, compresa tra 100 e 150 EUR per altri due profili e superiore ai 150 EUR per i rimanenti 6. Il costo medio (ponderato) di sistema è stato pari a 182 EUR all'anno. Oltre al livello assoluto di spesa media, si è inoltre esaminato anche un indice di dispersione della spesa, che misura il grado con cui varia, per ogni profilo considerato, la spesa per il conto corrente rispetto al valore medio, e può quindi essere considerato una misura di quanto un correntista potrebbe risparmiare confrontando le offerte di più banche e scegliendo quella più conveniente. Dall'analisi emerge che i consumatori più attenti all'evoluzione dei mercati possono ottenere risparmi di una certa consistenza sulla spesa per il conto corrente. Le analisi condotte dimostrano altresì che per ottenere risparmi di spesa consistenti il consumatore potrebbe spostarsi su conti puramente on-line. Pur tenendo presente i limiti di questo confronto, date le diverse caratteristiche dei servizi resi, il canale interente potrebbe comportare una riduzione media di circa il 60% della spesa di conto corrente.